

## IVA

### ***Iva sulle prestazioni derivanti da accordi transattivi***

di **Roberto Curcu**

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso del corrente anno abbiamo assistito alla pubblicazione di una serie di risposte ad interpello che hanno avuto ad oggetto la **disciplina Iva delle somme derivanti da accordi transattivi**, che hanno fin da subito destato più di una perplessità; ci riferiamo, in particolare, alle [risposte n. 145 del 3 marzo 2021](#), [n. 179 del 16 marzo 2021](#), [n. 212 del 26 marzo 2021](#), [n. 356 del 26 marzo 2021](#) e [n. 401 del 10 giugno 2021](#).

In tali risposte ad interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato, sempre e comunque, l'esistenza di prestazioni di servizi imponibili in presenza di transazioni.

In particolare, l'Amministrazione considera di fatto esistente una prestazione di servizi nell'**obbligo di fare o non fare che è insito nell'accordo transattivo**, e cioè quello di **non proseguire azioni contenziose già avviate o a non iniziare nuove azioni contenziose**.

L'orientamento espresso nelle risposte del 2021, peraltro, **rinnega** quanto la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato solo **due anni prima**, con le [risposte n. 178 del 3 giugno 2019](#) e [n. 387 del 20 settembre 2019](#).

Nella [risposta n. 178/2019](#), ad esempio, l'Agenzia non aveva ravvisato in *re ipsa* l'esistenza nella transazione di una **obbligazione di fare o non fare** da assoggettare ad Iva, ma aveva precisato che *"al fine di stabilire il **trattamento fiscale della transazione**, è necessario effettuare una **valutazione caso per caso al fine di individuare**, mediante l'analisi degli **elementi sottostanti la vicenda negoziale**, la **specifica volontà delle parti**"*.

Premesso che una **transazione** può essere **"dichiarativa"** oppure **"novativa"**, è chiaro che la stessa può **prevedere o meno il nascere di nuove obbligazioni tra le parti**, e le stesse possono o meno essere soggette ad Iva; ad esempio, se in un **accordo con durata determinata**, la **transazione** dovesse stabilire che le parti si **accordano**, dietro corrispettivo, per una **interruzione anticipata degli effetti del contratto**, è evidente che il corrispettivo pattuito

sarebbe il contraltare di una assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con contestuale assoggettamento ad Iva della somma; viceversa, **qualora la transazione abbia ad oggetto solo la determinazione di un danno subito da una delle due controparti, l'oggetto della transazione sarebbe l'individuazione della somma avente carattere risarcitorio e come tale fuori dal campo di applicazione dell'Iva.**

Sul punto, il fatto che nella transazione, spesso come clausola di stile, si inserisca la **preclusione delle parti ad iniziare o proseguire azioni contenziose** sulla stessa materia, è un semplice ed ovvio effetto dell'accordo, e **non costituisce il suo oggetto**, con la conseguenza che la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello del 2021 non risulta condivisibile; secondo tali risposte, infatti, l'inserimento di tale formula di **chiusura nella transazione** porterebbe ad un **naturale assoggettamento ad Iva delle somme pattuite in sede transattiva.**

**Tale ultimo orientamento manifestato dall'Agenzia delle Entrate sta creando dei problemi a molte imprese, le quali non sanno se aderire allo stesso ed assoggettare in ogni caso ad Iva gli importi derivanti dalla transazione,** oppure aderire agli orientamenti dottrinali maggioritari e valutare la casistica caso per caso; **la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione è altalenante,** in quanto a fronte di sentenze che prevedono solo in determinati casi nella transazione l'obbligo di assoggettamento ad Iva (**sentenza n. 18764 del 23.06.2014**) o comunque che qualificano le somme erogate a fronte della transazione non necessariamente riconducibili all'assunzione di obblighi di fare o non fare (**ordinanza n. 20316 del 15.07.2021**), troviamo la [sentenza n. 23668 del 01.10.2018](#) che considera soggette ad Iva le reciproche rinunce ai crediti che due parti vantavano una nei confronti dell'altra e l'impegno ad estinguere i giudizi pendenti.

In questa situazione di incertezza, **Assonime ha pubblicato ieri la propria circolare numero n. 26,** con la quale ha manifestato tutte le proprie perplessità riguardo all'orientamento che sta assumendo l'Agenzia delle Entrate.

Tra le articolate ed approfondite argomentazioni, Assonime evidenzia che ***“la disciplina dell'Iva non può avere l'effetto di creare artificialmente delle prestazioni di servizi, ma deve necessariamente restare ancorata ai beni e ai servizi che per loro natura sono suscettibili di uno scambio e, quindi, di entrare nella catena produttiva e distributiva dei beni e dei servizi da assoggettare all'imposizione sui consumi”.***

La stessa **Corte di Giustizia Europea, nelle sentenze C-384/95 e C-215/94,** ha evidenziato che nonostante l'ampiezza del concetto di prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, **è comunque necessario che l'operazione si concretizzi in un servizio “consumabile”,** e cioè che esista un consumatore o un vantaggio che possa considerarsi un **elemento costitutivo del corrispettivo dovuto dal soggetto di una attività commerciale.**

Anche volendo aderire alla **tesi dell'Agenzia delle Entrate,** secondo la quale deve essere assoggettato ad Iva il **corrispettivo pagato** perché **una delle due parti rinunci a proseguire o**

**iniziare azioni contenzione**, vi sarebbe comunque una **controprestazione**, da parte di colui che riceve tale somma e rinuncia a proprie pretese; in sostanza, vi sarebbe una **permuta tra prestazioni di servizi, per le quali sarebbe impossibile determinare la base imponibile, ossia il “valore normale” delle stesse.**

Detto ciò, Assonime evidenzia che, con tale orientamento, l'istituto della **transazione** diverrebbe **antieconomico** (per lo meno in presenza di soggetti senza diritto alla detrazione), con la conseguenza che si perderebbe la **neutralità di effetti fiscali tra la sentenza e la transazione**, a favore della prima. In tale senso, sarebbe auspicabile *“che la questione fosse riconsiderata e trattata in un **documento di prassi esaustivo e di portata generale**”.*